

# *Studio Legale Lorenzoni*

08 giugno 2016

Sindacato A.GI.SCO.  
Largo Arenula, 34  
00186 ROMA (RM)

**GIUSEPPE MARIA D'ANNUCCI S.r.l. e Altre Agenzie Ippiche Associate AGISCO c/  
Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato- minimi garantiti 2008- ns. rif. S174  
(da indicare nella risposta)**

con la comunicazione qui allegata il TAR del Lazio ci avvisa che per questo giudizio al tempo instaurato per contestare i minimi garantiti 2008 sarà prossimamente dichiarata l'estinzione, ove non vi fosse ns. dichiarazione di avere ancora interesse alla decisione.

In realtà, si tratta di un'impugnativa per la quale il TAR del Lazio (in quel caso in composizione "feriale"), diversamente da altri analoghi giudizi, si limitò emettere sospensiva anziché sentenza in forma semplificata.

Nel frattempo, però, quelle stesse intimazioni ivi impugnate sono state integralmente superate da quelle inoltrate dall'ADM, prima nel gennaio e poi nel giugno 2012, in attuazione del D.L. n. 16/2012. Intimazioni, queste, che erano riferite all'intero periodo 2006-2011 (e poi integrate con il 2012) e applicavano il noto "sconto" equitativo del 5%. In esito a ns. nuova impugnativa e alla declaratoria d'incostituzionalità a opera della sentenza Corte Cost. n. 275/2013, queste ulteriori richieste, riguardanti la globalità dei minimi garantiti controversi, sono state definitivamente annullate dal TAR Lazio con sentenza n. 7334/2014.

Per tal verso, già sotto il profilo processuale, ritengo che la specifica materia controversa nel ricorso in oggetto sia obiettivamente cessata, sicché possiamo attendere sia sancita l'estinzione del giudizio.

Per completezza d'informativa, Le chiederei di estendere questa comunicazione ai vs. Associati a tempo ricorrenti (cfr. l'epigrafe dell'ordinanza cautelare n. 4136/09).

Cordiali saluti

Avv. Fabio LORENZONI

All.: c.s.d.  
mf

*via del Viminale, 43 - 00184 - Roma*

*tel. 064888131 - fax 064873132 - email: studio@lorenzoni.org*



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio**  
**Roma**  
**SEZIONE SECONDA**

**Avvocato Difensore:**

Lorenzoni Fabio

**Presso:**

Lorenzoni Fabio

Via Del Viminale, 43 00184 Roma Tel  
064888131 Fax 064873132**Avviso di perenzione ultraquinquennale**

(ai sensi art. 82 cod. proc. amm.)

Si comunica che il ricorso indicato, essendo decorsi cinque anni dalla data del deposito, sarà dichiarato perento, se non sarà presentata dalla parte ricorrente nuova domanda di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'art. 24 e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data di ricezione del presente avviso.

**Numero Registro Generale n: 6835/2009**

<b>Parti</b>	<b>Avvocati</b>
--------------	-----------------

Soc Agenzia Ippica Primavalle + Altri , ed altri

Lorenzoni Fabio

**Contro:**

<b>Parti</b>	<b>Avvocati</b>
--------------	-----------------

Ministero Dell'Economia E Delle Finanze -  
Amministrazione Autonoma Dei Monopoli Di Stato

Avvocatura Generale Stato

Roma, 12/02/2016

l'operatore amministrativo

51701

Ord. 4136  
09

N. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ REG.ORD.SOSP.  
N. 06835/2009 REG.RIC.




R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 6835 del 2009, proposto da:  
Soc Agenzia Ippica Primavalle + Altri, Soc Agenzia Ippica del  
Trapanese di Scalabrino Lorenzina Giovanna & C Snc, Soc  
Giuseppe Maria D'Annucci Srl, Soc Gallo Aldo & C Srl, Soc Agenzia  
Ippica Castello Srl, Soc Agenzia Ippica Snc di Bresciani Liliana & C,  
Soc Agenzia Ippica di Mosti Cinzia & C, Soc Agenzia Ippica Faletra  
Salvatore e C Srl, Soc Ai Avignonesi Srl, Soc Agenzia Ippica Mosti  
Srl, Soc Lady N Snc, Soc Agenzia Ippica di Siena Srl, Soc Norfini  
Mario Srl, Soc Pasquali Oreste e C Snc, Soc Agenzia Ippica di  
Melonio Attilio Srl, Soc Pakundobet Srl, Soc Gepe Srl, Soc  
Lidomatic Srl, Soc Agenzia Ippica Albano Laziale Snc di Angelo  
Perrotta & C, Soc Dog in 1 Sas di Roberto Malfatti & C, Soc Gioco  
Snc di Giornelli P & Conti F, Soc Gait Srl, Soc Bankoplus Srl, Soc  
Agenzia Ippica di Sassari Sas di Patteri Giovanni & C, Soc Cecca



Celestina Srl, Soc Eversport Srl, Soc Scit Snc Societa' Corse Ippiche Torino di Ugo Bortot e C, Soc Agenzia Ippica di Luciano Giove & C Snc, Soc Agenzia Ippica Lissone Srl, Soc Nuova Ippica Srl, Soc Agenzia Ippica Erba Srl, Soc Queen Bet Srl, Soc Agenzia Ippica San Giovanni Snc di Pierluigi Giomelli & C, Soc Agenzia Ippica Jovinelli Srl, Soc Ai Giomelli Srl, Soc Seconbet Srl, Soc Morisani & C Snc di Moscatelli Roberto, Soc Agenzia Ippica Varesina Srl, Soc Agenzia Ippica Cologno Monzese Srl, Soc Agenzia Ippica di Mataloni Nicola e C Srl, Soc Agenzia Ippica di Mataloni Nicola e Cappelletti Umberto Snc, Soc Agenzia Ippica La Miravalle Srl, Soc Agenzia Ippica Monza Srl, Soc Super Play Snc, Soc Agenzia Ippica di Reggio Emilia e Sarzana di Pasquali G & Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via del Viminale, 43;



***contro***

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12,

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

dei provvedimenti dell'AAMS prot. n. 2009/20716/giochi/SCO/Conc. 473 ed altri di analogo tenore ricevuti dalle ricorrenti a partire dal 3 giugno 2009, e recanti

l'intimazione del versamento dell'integrazione a titolo di minimo garantito per l'anno 2008 per le concessioni di titolarità delle ricorrenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2009 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



Considerato che sussiste il fumus boni juris alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale;

Considerato che sussiste altresì il periculum in mora

P.Q.M.

Il tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II - bis, accoglie l'istanza cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 settembre


2009 con l'intervento dei Magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

Floriana Rizzetto, Consigliere

L'ESTENSORE




IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 3 SET. 2009

IL SEGRETARIO



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE I

Adde 3 SET. 2009 ...

alla Am. Stato ...

di procedura ...

